



giurisprudenza in breve

LA CONTABILITÀ IN NERO È UN VALIDO INDIZIO

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. 600/1973, articolo 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dall'articolo 2709 e ss., cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (cfr. sentenze n. 12680/2018, n. 14150/2016, n. 4080/2015, n. 20094/2014 e n. 24051/2011).

Cassazione – ordinanza n. 3738 – 19 settembre 2018 – 8 febbraio 2019

SPETTA LA DETRAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI VIOLAZIONI FORMALI

In tema di Iva il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli articoli 18 e 22, Direttiva 77/388/CEE (c.d. VI Direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro Iva acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 17, VI Direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 19, comma 1 (cfr. sentenze n. 19938/2018 e SS.UU. n. 17757/2016).

Cassazione – ordinanza n. 3751 – 24 ottobre 2018 – 8 febbraio 2019

VALIDE LE PROVE DAI MOVIMENTI DEI SOCI

In tema di accertamento dell'Iva, la presunzione stabilita dal D.P.R. 633/1972, articolo 51, comma 2, n. 2), secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, e i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascrivere allo stesso soggetto giuridico sottoposto a verifica (cfr. sentenza n. 12276/2015).

Cassazione – ordinanza n. 3750 – 24 ottobre 2018 – 8 febbraio 2019

L'ERRATA COMPENSAZIONE NON È UNA VIOLAZIONE FORMALE

In tema d'Iva, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 471/1997, articolo 13 (cfr. sentenze n. 4555/2017, n. 16504/2016, n. 15612/2016 e n. 23755/2015).

Cassazione – ordinanza n. 3745 – 24 ottobre 2018 – 8 febbraio 2019

Aderente a:



NON RIMBORSABILI LE PERDITE NON UTILIZZATE NEL QUINQUENNIO

L'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'articolo 102, Tuir di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale; pertanto, l'omessa indicazione e la mancata utilizzazione delle perdite nel quinquennio non può essere oggetto di rettifica, ne' tanto meno può dar luogo al diritto a rimborso, che riguarda solo le somme indebitamente versate e salvo che non siano maturate preclusioni di legge.

Cassazione – ordinanza n. 5105 – 30 gennaio 2019 – 21 febbraio 2019

SEMPRE CONTESTABILE LA CONGRUITÀ DEI COSTI ANCHE IN PRESENZA DI SCRITTURE FORMALMENTE CORRETTE

In materia di congruità dei compensi corrisposti agli amministratori, ai fini della loro deducibilità quali costi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, sicché la deducibilità, ai sensi del D.P.R. 917/1986, articolo 62 (ora articolo 95, comma 5), dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati (cfr. sentenze n. 19369/2018, n. 24379/2016, n. 22130/2013 e n. 3243/2013).

Cassazione – sentenza n. 5265 – 15 ottobre 2018 – 22 febbraio 2019

Brescia, 28 marzo 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it